

R.G. 4415/2016



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO  
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dai signori:

Dott. Amedeo Santosuosso	- Presidente
Dott. Carla Romana Raineri	- Consigliere
Dott. Maria Elena Catalano	- Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Nella causa civile promossa in grado d'appello con citazione notificata a mezzo PEC e decisa nella camera di consiglio del 23/03/2018

TRA

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), elettivamente domiciliato  
in VIA [REDACTED] MILANO presso lo studio dell'avv. [REDACTED],  
che lo rappresenta e difende come da delega in atti.



R.G. 4415/2016

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), elettivamente domiciliato in VIA [REDACTED] MILANO presso lo studio dell'avv. [REDACTED] che lo rappresenta e difende come da delega in atti.

Appellanti

E

[REDACTED] S.P.A. (già [REDACTED]) (C.F. [REDACTED]), elettivamente domiciliato in [REDACTED] MILANO presso lo studio dell'avv. [REDACTED], che lo rappresenta e difende come da delega in atti.

Appellata

Oggetto: Mutuo

#### CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per [REDACTED]

Voglia l'Eccellentissima Corte di Appello Adita, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale In riforma della sentenza di I grado impugnata Voglia NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE Revocare il decreto ingiuntivo n. [REDACTED], RG n. [REDACTED], perché infondato in fatto ed in diritto per le per le ragioni esposte in narrativa con conseguente declaratoria che nulla è dovuto da [REDACTED] e [REDACTED] per la causale portata dal decreto ingiuntivo qui opposto: IN VIA SUBORDINATA Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita Accertare e dichiarare quali siano le somme dovute dagli odierni appellanti all'appellata in forza del contratto di mutuo dagli stessi sottoscritti compensando le somme che saranno accertate in corso di causa tra le

Pagina 2



R.G. 4415/2016

parti del presente giudizio; Accertare e dichiarare che le eventuali somme dovute dagli appellanti in forza del mutuo sottoscritto IN OGNI CASO Condannare l'appellata alla rifusione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio in favore degli appellanti in ottemperanza dei parametri vigenti al momento della liquidazione e da distrarsi in favore dello scrivente difensore il quale si dichiara antistatario

Per [REDACTED]

Voglia l'Eccellentissima Corte di Appello Adita, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale In riforma della sentenza di I grado impugnata Voglia NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE Revocare il decreto ingiuntivo n. [REDACTED], RG n. [REDACTED] perché infondato in fatto ed in diritto per le per le ragioni esposte in narrativa con conseguente declaratoria che nulla è dovuto da [REDACTED] e [REDACTED] per la causale portata dal decreto ingiuntivo qui opposto: IN VIA SUBORDINATA Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita Accertare e dichiarare quali siano le somme dovute dagli odierni appellanti all'appellata in forza del contratto di mutuo dagli stessi sottoscritti compensando le somme che saranno accertate in corso di causa tra le parti del presente giudizio; Accertare e dichiarare che le eventuali somme dovute dagli appellanti in forza del mutuo sottoscritto IN OGNI CASO Condannare l'appellata alla rifusione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio in favore degli appellanti in ottemperanza dei parametri vigenti al momento della liquidazione e da distrarsi in favore dello scrivente difensore il quale si dichiara antistatario

Per [REDACTED] S.P.A. (già [REDACTED])



R.G. 4415/2016

IN VIA PRELIMINARE - accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dai Sig.ri [REDACTED] e [REDACTED], ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 e 348-bis c.p.c. NEL MERITO - accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande proposte dai Sig.ri [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] sia nel giudizio di primo grado che nel presente giudizio d'impugnazione, per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, rigettare l'avverso atto di appello; - confermare in ogni sua parte la sentenza n. 8662/2016 emessa dal Tribunale di Milano in esito al giudizio di opposizione n. R.G. [REDACTED] e, di conseguenza, confermare il decreto ingiuntivo n. [REDACTED] reso dallo stesso Tribunale di Milano a definizione del procedimento monitorio n. R.G. [REDACTED]; - accertare e dichiarare l'inammissibilità della querela di falso proposta dalla Sig.ra [REDACTED] [REDACTED] IN OGNI CASO - con vittoria di spese, diritti e onorari: - senza accettare il contraddittorio sulle domande nuove che fossero eventualmente proposte dalle controparti solo in sede di precisazione delle conclusioni.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

l) Con sentenza depositata in Cancelleria il giorno 12/07/2016 (n. 8662/2016) il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa n. 4415 RG, promossa da [REDACTED] e [REDACTED] contro [REDACTED] SPA ha così deciso:

“ RIGETTA

l'opposizione e per l'effetto

CONFERMA

il decreto ingiuntivo nr. [REDACTED] emesso dal Tribunale di Milano in data 22.11.2014 e lo



R.G. 4415/2016

dichiara definitivamente esecutivo:

CONDANNA

[REDACTED] e [REDACTED] a rimborsare a [REDACTED] Spa le spese di lite, che si liquidano, per compensi professionali in € 2.430,00 per la fase di studio, € 1.550,00 per la fase introduttiva, € 2.000,00 per la fase istruttoria, € 1.500,00 per la fase decisoria, oltre 15% rimborso forfetario spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.”

2) Il giudice di primo grado ha così sintetizzato lo svolgimento del processo.

“ [REDACTED] e [REDACTED] hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nr. [REDACTED] emesso in data 22.11.2014 dal Tribunale di Milano con il quale è stato loro ingiunto il pagamento della somma di € 215.151,77 quale importo per rate scadute ed insolute, nonché residuo capitale ed interessi relativo al mutuo ipotecario n. 326832 di originari € 325.000,00 stipulato da [REDACTED] e [REDACTED] con [REDACTED] Spa in data 17.11.2009. A fondamento dell'opposizione gli attori hanno eccepito che le somme azionate in via monitoria sono illegittime e non dovute in quanto, dall'elaborato peritale dalle stesse prodotto, risulta l'applicazione di interessi anatocistici e il superamento dei tassi di soglia di cui alla L.108/1996. Infatti: i) il finanziamento concesso da [REDACTED] agli attori rientra nella tipologia di mutuo “alla francese” il cui sistema di ammortamento prevede una forma di capitalizzazione implicita e, quindi, un anatocismo in contrasto con l'art. 1283 c.c.; ii) dall'esame contabile è emerso il superamento delle soglie antiusura in quanto il tasso complessivamente pattuito è risultato pari al 7,320% a fronte di un tasso soglia nel IV trimestre



R.G. 4415/2016

2009 pari al 4,875%, in cui il solo tasso di mora, pari al 4,800%, è praticamente coincidente con la suddetta soglia di legge, per cui si dovrebbe dichiarare la nullità dell'intera pattuizione in tema di interessi dichiarando questi non dovuti.

Si è costituita in giudizio la ██████████ Spa al fine di sentire confermato il decreto ingiuntivo opposto e contestando le avverse deduzioni in quanto: i) il piano di ammortamento alla francese non comporta di per sé anatocismo poiché il calcolo degli interessi (qualsiasi sia la durata complessiva del piano e la cadenza periodica dei pagamenti) è sempre effettuato sul debito residuo e inoltre, anche in ipotesi di interessi di mora calcolati sulla rata comprensiva di capitale e di interessi, deve escludersi che l'anatocismo, seppur presente, debba ritenersi illecito dal momento che, laddove il correntista sia insolvente, è il dettato normativo che consente tale pratica sulla base dell'art. 3 Delibera CICR 9/02/2000; parte opponente si limita, inoltre, alla mera contestazione del piano di ammortamento alla francese senza alcuna prova che dimostri in concreto le asserite pratiche anatocistiche messe in atto dalla banca sì che, in violazione dell'art. 2697 c.c., nessuna prova risulta ex adverso fornita a fondamento delle proprie pretese; iii) è infondata l'allegazione dell'usura oggettiva, in quanto non corretta la pretesa di dedurre il superamento del tasso soglia dalla mera sommatoria del tasso di interesse corrispettivo e del tasso di interesse moratorio. È altresì privo di senso il semplice confronto della mora con la soglia di usura, poichè, ciò che occorre riferire alla soglia è il tasso effettivo annuo del credito erogato, per cui la previsione di un tasso di mora superiore a tale soglia non implica necessariamente una pattuizione usuraria se il costo complessivo del credito (comprensivo sia degli interessi corrispettivi sia degli eventuali interessi moratori nei quali può incorrere il mutuatario nel piano di rimborso del finanziamento ricevuto) non supera la soglia. Inoltre anche nell'ipotesi in cui venisse accertato il superamento, in alcuni trimestri, del tasso soglia, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, la



R.G. 4415/2016

*conseguenza non sarebbe l'esclusione di qualsiasi interesse per tutta la durata del rapporto bensì l'applicazione del tasso legale sostitutivo trattandosi eventualmente di usura sopravvenuta nel corso del rapporto e non di tasso usurario ab origine, ossia al momento della sua pattuizione. È inoltre infondata, oltre che non suffragata da alcun elemento probatorio, l'allegazione dell'usura soggettiva: parte opponente si è infatti limitata ad effettuare affermazioni generiche e di stile senza alcuna dimostrazione circa l'esistenza, nel caso di specie, degli elementi indicatori della suddetta usura. Sussiste infine la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. con conseguente necessità di condanna al risarcimento del danno, in quanto parte attrice ha agito in giudizio con colpa grave/mala fede, vista la piena consapevolezza dell'infondatezza della propria pretesa, smentita per tabulas nonché da numerosa giurisprudenza, e in quanto parte convenuta ha dovuto partecipare ad un giudizio palesemente ingiustificato sostenendo costi superflui."*

Il Tribunale, senza svolgere alcuna istruttoria, ha ritenuto l'opposizione infondata, statuendo che il piano di ammortamento "alla francese" -applicato al mutuo de quo- sia insuscettibile di produrre effetti anatocistici o usurari.

3) La sentenza del Tribunale di Milano, che ha deciso nei termini di cui sopra, è stata impugnata da [REDACTED] e [REDACTED] con atto di appello con il quale chiede la riforma della medesima sentenza e l'accoglimento delle domande proposte in primo grado sulla base dei seguenti motivi:

- a) Violazione di legge e/o falsa applicazione in relazione all'art. 1283 c.c. per applicazione di interessi anatocistici, avendo la Banca utilizzato un ammortamento del mutuo "alla francese".
- b) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1284 c.c. in materia di superamento c.d. tasso



R.G. 4415/2016

soglia, avendo la Banca applicato al mutuo un' usura oggettiva.

c) Omessa motivazione del giudice di prime cure, laddove ha rigettato l'istanza di CTU.

d) Disconoscimento da parte della signora [REDACTED], con riserva di querela di falso, delle sottoscrizioni dalla stessa apposta al contratto di mutuo ipotecario n. 326832 del 17.11.2009, stipulato con atto pubblico dai due coniugi (odierni appellanti) e alla procura speciale rilasciata al Sign. [REDACTED] in data 24.4.2207, allegata al contratto di finanziamento, siglato a ministero del notaio Dott. [REDACTED].

4) [REDACTED] SPA si è costituita con comparsa e ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza.

5) A seguito dell'iscrizione a ruolo gli appellanti provvedevano a depositare istanza, ex art. 283 c.p.c., onde ottenere la sospensione della provvisoria esecutività del provvedimento di I grado. All'udienza del 29/11/2016 la Corte rigettava l'istanza di sospensione.

Alla prima udienza del 28/02/2017 la Signora [REDACTED] che non aveva disconosciuto -ex art. 214 c.pc.- in primo grado le proprie firme, apposte ai contratti, proponeva querela di falso sulle sottoscrizioni in calce al contratto di mutuo n. [REDACTED] del 17.11.2009 ed alla procura allegata al contratto di finanziamento n. [REDACTED] la Corte rigettava la suddetta querela di falso dichiarandola inammissibile e, successivamente, nominava come CTU il Prof. [REDACTED] valutando utile, ai fini del decidere, accertare se effettivamente il mutuo in questione generasse i fenomeni usurari ed anatocistici asseriti dai mutuatari.

Al CTU la Corte ha posto il seguente quesito: "dica il CTU, letti gli atti del giudizio e valutati i documenti di cui è causa, 1. a quale metodo di ammortamento si rapporti il finanziamento in





R.G. 4415/2016

oggetto, stipulato in data 17.11.2009; 2. dica, in particolare, se il piano di ammortamento convenuto si correli a rate che determinano, nel tempo, un effetto di periodica capitalizzazione degli interessi scaduti (anatocismo) e/o di sconfinamento dai tassi soglia (usura)";

All'esito della CTU la Corte, all'udienza del 10/01/2018, tratteneva la causa in decisione.

6) La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 20/03/2018 .

### MOTIVI DELLA DECISIONE

7) I punti sui quali la Corte è chiamata a pronunciarsi sono i seguenti:

A) se il mutuo, di cui è causa, che prevedeva ammortamento "alla francese" abbia visto l'applicazione di interessi anatocistici;

B) se vi sia stato, in ogni caso, superamento delle soglie antiusura (usura oggettiva).

#### AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE E ANATOCISMO

La parte appellante ha evidenziato come il piano di ammortamento fosse stato previsto "alla francese", ossia mediante la previsione della restituzione delle somme mutate attraverso il pagamento di rate di importo costante, ciascuna delle quali composta da una quota di capitale e una di interessi, con previsione che nella parte iniziale del rapporto la quota di interessi inserita nella rata sia prevalente rispetto al capitale e che il rapporto fra tali due componenti vada progressivamente a invertirsi con le rate successive, mediante un aumento costante della quota capitale e corrispondente riduzione della quota di interessi.

Orbene, a detta degli appellanti tale modalità di ammortamento nasconderebbe inevitabilmente una prassi anatocistica non pattuita e illegittima, in quanto contrastante con il dettato di cui all'art. 1283 c.c., implicando di fatto l'addebito di interessi a un tasso complessivo maggiore rispetto a quello pattuito.



R.G. 4415/2016

Tale doglianza, che richiama alcuni isolati precedenti giurisprudenziali, nasce da un equivoco nella scomposizione della struttura dei contratti di mutuo con ammortamento alla francese. in quanto tale sistema matematico di formazione delle rate risulta in verità predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull'intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti. escludendosi in tal modo che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell'importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo l'effetto anatocistico contestato.

Nè può parlarsi di anatocismo illegittimo con riferimento all'addebito di interessi moratori su rate scadute, ma non tempestivamente pagate, dal momento che con riferimento a tale addebito il contratto di mutuo prevede espressamente che gli interessi moratori vadano calcolati sull'intera rata (e quindi anche sulla quota di essa imputata a interessi corrispettivi), salvo escludere che gli interessi moratori così calcolati possano a loro volta produrre nuovamente frutti, il tutto in piena conformità con quanto previsto dall'art. 3 della delibera C.I.C.R. del 9.2.2000.

Tale pattuizione, quindi, lungi dal configurare una previsione contrattuale di sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli moratori, come sostenuto dall'attrice, si limita a disciplinare l'applicabilità degli interessi moratori in conformità a quanto consentito dalla citata delibera C.I.C.R., la quale, infatti, pretende che tale modalità di conteggio degli interessi debba essere espressamente concordata dalle parti.

Il fatto che, a parità di condizioni economiche, un piano di ammortamento alla francese comporti un esborso complessivo a titolo di interessi superiore a quello determinato da un piano di ammortamento "all'italiana" (ossia comportante una costanza della rata solo per la quota capitale e una differente incidenza della quota di interessi mano a mano che si riduca il capitale da restituire



R.G. 4415/2016

per effetto del pagamento delle rate precedenti) discende non da un illegittimo effetto anatocistico proprio del primo programma di rateizzazione dell'obbligazione restitutoria, quanto, più semplicemente, dal fatto che la necessità di mantenere costanti le rate per tutta la durata del mutuo impone di diluire maggiormente la restituzione del capitale e, quindi, di confezionare un piano di ammortamento di durata maggiore, cui inevitabilmente corrisponde un maggiore importo complessivo spettante a titolo di interessi (essendo maggiore il tempo che il mutuatario richiede per restituire la somma a suo tempo erogatagli).

Ciò premesso, nella fattispecie la CTU ha accertato anche in concreto, la insussistenza dell'anatocismo lamentato dagli appellanti.

Con l'elaborato definitivo del 20/07/2017, il consulente tecnico nominato dalla Corte d'Appello rendeva le seguenti risposte:

- "dall'analisi condotta è possibile constatare che il piano di ammortamento riferibile al mutuo oggetto di analisi è stato determinato attraverso il metodo cosiddetto alla francese, mediante il quale sono state identificate rate costanti posticipate, ciascuna delle quali suddivisa in una quota a titolo di capitale e in una quota a titolo di interessi";

- "il debito residuo si riduce di periodo in periodo di un importo esattamente uguale alla quota in conto capitale relativo alla rata giunta a maturazione, mentre la quota in conto interessi delle rate scadute non influisce in alcun modo sul capitale via via residuo; "la quota in conto interessi di ciascuna rata è ottenuta applicando al capitale residuo rilevato all'inizio del periodo il tasso di interesse concordato contrattualmente": di talché, "se è vero che le quote in conto capitale via via programmate sono ricavate anche sulla base del valore delle rate costanti R ricavato attraverso un'equazione che recepisce il regime finanziario della capitalizzazione composta, è altrettanto vero che la sommatoria delle quote in conto capitale che sono state considerate nel piano di



R.G. 4415/2016

ammortamento è esattamente uguale al valore del finanziamento erogato inizialmente al mutuatario. Per cui le quote in conto capitale su cui via via maturano gli interessi NON incorporano in alcun modo le quote in conto interessi dei periodi precedenti”.

-Così, in conclusione (cfr. CTU - pag. 7): “da quanto sopra esposto consegue che, come anticipato, il piano di ammortamento convenuto, che pur con alcune particolarità (come ad esempio il ricalcolo delle rate costanti al variare del tasso di interesse) riflette il metodo di ammortamento alla francese, non si correla a rate che determinano nel tempo un effetto di periodica capitalizzazione degli interessi scaduti (anatocismo)”.

L' appello su tale questione , quindi, non appare meritevole di accoglimento.

### INTERESSI USURAI

Quanto all'usura, è necessario sottolineare che:

- il rapporto di cui è causa è un mutuo ipotecario sottoscritto in data 17/11/2009;
- le condizioni economiche applicate a prevedono un tasso annuo variabile del 2,8% (cfr. fasc. parte appellata doc. 5 - art. 2 ) ed un tasso di mora pari al tasso annuo applicato, maggiorato di 2 punti percentuali (cfr. doc. 5 – art. 6).
- come da rilevazioni effettuate dalla Banca d'Italia nel periodo di riferimento, in relazione ai mutui ipotecari, il tasso medio registrato era pari a 3,25%. da raggugiarsi ad un Tasso Soglia fisso a 4,875 punti percentuali (cfr. rilevazioni TEGM pubblicati sul sito internet [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it));
- termine di raffronto al Tasso Soglia deve essere solamente il TEG, che si determina avendo riguardo dei soli interessi convenzionali, non già cumulando questi e gli interessi di mora.

I signori [REDACTED] e [REDACTED] non hanno sostenuto come il tasso convenzionale concordato oltrepassasse il tasso soglia in materia di usura, ma la contestazione è stata innanzitutto formulata pretendendo di sommare al tasso convenzionale pattuito per gli interessi corrispettivi il tasso



R.G. 4415/2016

concordato per gli interessi moratori e in tal modo, facendo richiamo ad alcuni precedenti giurisprudenziali, evidenziando come la sommatoria dei due tassi di interesse risultasse superiore al tasso soglia in materia di usura.

Senonchè deve rilevarsi come anche sotto tale profilo la difesa degli appellanti cada in un equivoco interpretativo, dal momento che i precedenti giurisprudenziali invocati non sostengano in alcun modo la pretesa a sommare i due tassi di interesse, al fine di verificarne la legittimità o meno sul piano dell'usura, ma si limitano a evidenziare come il controllo dell'usurarietà degli interessi debba operare non solo con riferimento agli interessi corrispettivi, ma anche per gli interessi moratori.

In sostanza, quindi, entrambe le tipologie di interessi potenzialmente potrebbero risultare usurarie, ma ciò dovrà essere valutato singolarmente per ciascuna categoria di interessi, dal momento che, nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi.

Anche là dove, come frequentemente avviene, le parti avessero determinato il tasso di interesse moratorio in una misura percentuale maggiorata rispetto al tasso dell'interesse corrispettivo, ciò assume rilievo esclusivamente sotto il profilo della modalità espressiva adottata per la quantificazione del tasso, ma non implica sul piano logico giuridico una sommatoria dell'interesse corrispettivo con quello moratorio, dato che quest'ultimo, sia pure determinato in termini di maggiorazione sull'interesse corrispettivo, comunque si sostituisce a quest'ultimo.

In sostanza, quindi, un cumulo del tasso corrispettivo e del tasso di mora potrebbe rilevare non in riferimento a una teorica somma numerica di detti tassi da raffrontarsi con il tasso soglia (come invece sostenuto dalla difesa degli appellanti), ma al più con riferimento alla concreta somma degli effettivi interessi (corrispettivi e di mora) conteggiati a carico del mutuatario, al fine di verificare se



R.G. 4415/2016

il conteggio complessivo degli interessi applicato in seguito all'inadempimento del mutuatario e alla conseguente applicazione degli interessi di mora, sommati agli interessi corrispettivi, determini un importo complessivo a titolo di interessi che, rapportato alla quota capitale, comporti in termini percentuali un superamento del tasso soglia.

L'usurarietà del mutuo contestato, in ogni caso, appare definitivamente sconfessata dall'accertamento in concreto operato dal consulente tecnico d'ufficio nominato da questa Corte, che in tema così si è espresso (cfr. CTU - pagg. 7 e 8):

- "il piano di ammortamento convenuto NON si correla a rate che determinano, nel tempo, un effetto di sconfinamento dei tassi soglia (usura)".

Di seguito viene brevemente riportata l'argomentazione del CTU: *"poiché nel nostro caso di specie il mutuatario non ha corrisposto alcune rate, la banca ha applicato anche gli interessi di mora. Si è dunque resa necessaria una terza verifica, volta ad accertare l'eventuale situazione di usura relativamente ai soli interessi di mora:*

- *gli interessi di mora sono applicati solo alle rate eventualmente non corrisposte dal mutuatario e per il periodo intercorrente tra la mancata corresponsione della rata e quello dell'eventuale ritardato versamento;*

- *nel nostro caso di specie, l'articolo 6 del contratto di mutuo prevede che gli interessi di mora siano fatti pari al tasso di interesse utilizzato per determinare il piano di ammortamento (alla stipula il 2,8% annuo e poi i tassi trimestrali via via utilizzati per aggiornare le rate costanti e il piano di ammortamento) addizionato di uno spread del 2%. Dunque, per esempio, alla stipula gli interessi di mora sarebbero stati pari al 4,8%;*

- *non essendo espressamente pubblicati i saggi soglia da utilizzare in caso di interessi di mora, per prassi tali saggi sono ricavabili aggiungendo uno spread del 2,1% ai tassi trimestrali soglia*



R.G. 4415/2016

*comunicati nelle rilevazioni statistiche di Banca d'Italia. Tale spread è stato determinato sulla base di un'indagine condotta nel 2002, basata sugli spread mediamente praticati dalle banche in caso di ricorso agli interessi di mora. Non risulta che tale spread sia stato mai aggiornato, per cui esso continua a costituire l'unico riferimento possibile ai fini dell'identificazione del saggio soglia relativo agli interessi di mora;*

*• per verificare se i TEGM trimestrali di mora superino o meno i relativi saggi soglia stabiliti dalla Banca d'Italia, abbiamo ipotizzato il mancato pagamento di tutte le rate. Si è quindi simulato l'addebito di interessi di mora su tutte le rate non pagate, calcolandoli sulla base dei parametri contrattuali (senza tuttavia applicare il meccanismo di limitazione del tasso che è peraltro contemplato all'art. 6 del contratto di mutuo e attivato in caso di superamento dei limiti previsti dalla norma antiusura). Sono quindi stati confrontati, per l'intero periodo compreso tra la stipula e la data dell'atto di citazione (febbraio 2015), i tassi TEGM trimestrali di mora ipotetici con i tassi soglia pubblicati dalla Banca d'Italia maggiorati di 2,1 punti percentuali. La Tab. 03 dell'Allegato A riporta tale confronto, da cui non è ravvisabile una situazione di usura in nessuno dei trimestri considerati".*

*Alla luce del vaglio eseguito, il consulente d'ufficio ha quindi rilevato che, "sulla base di questa triplice verifica, è possibile concludere che il piano di ammortamento convenuto NON si correla a rate che determinano, nel tempo, un effetto di sconfinamento dei tassi soglia (usura)".*

Conseguentemente, anche tale motivo di appello non merita accoglimento.

8) Ritenuto assorbito e in ogni caso rigettato ogni altro motivo d'appello, la sentenza del Tribunale di Milano deve essere integralmente confermata nei termini di cui al dispositivo e per i motivi di cui sopra.

9) Le spese di lite e di CTU del grado d'appello, liquidate come in dispositivo in applicazione del





R.G. 4415/2016

D.M. 10 marzo 2014, n. 55, seguono la soccombenza, che è totale in capo agli appellanti.

10) Sussistono inoltre i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, co. 1quater, DPR 115/2002.

PQM

La Corte

Nella causa d'appello tra [redacted] e [redacted] (già [redacted] SPA),

I. rigetta l'appello e conferma la sentenza n.8662/2016 del Tribunale di Milano;

II. Condanna [redacted] a pagare le spese di CTU, già liquidate;

III. Condanna [redacted] a pagare in favore di [redacted] S.P.A. (già [redacted] SPA) le spese del presente procedimento, liquidate in € 11.000.00 complessivi, oltre rimborso spese forfetarie, nella misura del 15%, IVA, e CPA.

IV. Ai sensi dell'art. 13, co. 1quater, DPR 115/2002, condanna [redacted] versamento del doppio del contributo unificato.

Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del 20.3.2018

Il Consigliere est.  
Maria Elena Catalano

Il Presidente  
Amedeo Santosuosso

